



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Oggetto: **D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale** relativa allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque assimilate alle domestiche di risulta dal processo di depurazione a servizio della struttura “Villa Diamante”. Ditta “L.C.D. - S.R.L.” ubicata in Loc. Carpinelli, snc – 85050 Avigliano (PZ).
Catasto: Foglio 90 - p.lla n° 660
Coordinate geografiche sist. rif. WGS84. UTM 33 - E= **15,72973** ; N= **40,72400**
Rif.: pratica REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO/0006537 del 05/03/2018 pratica n.01650370768-17022018-

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che affida ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con DCP n. 2 del 16.2.2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 52 del 28.07.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 21 del 21/04/2020 di ulteriore modifica del modello organizzativo della Provincia con cui è stato costituito, con decorrenza 21/04/2020, il nuovo ufficio denominato “Ambiente”;
- il Decreto Presidenziale prot. n. 39 del 07/07/2020 con il quale è stato incaricato il sottoscritto di dirigere l'Ufficio Ambiente;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:

Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare:

- l'art. 124, comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

- l’art. 124, comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche;
- la L.R. n. 3 del 17/01/1994 “*Piano di risanamento delle acque e tutela uso e risanamento delle risorse idriche*” e Regolamento attuativo di cui all’art. 4, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/1994;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- il D.P.R. 59/13 “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- L.R. 49/15 concernente le “*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.*”;
- le norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato con D.G.R. n. 1888 del 21 Novembre 2008 e non ancora approvato.
- il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 3/94, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08.02.94;
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”;
- la D.G.R. 689 del 22/06/2016 “*Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A.*”;
- la DGR n. 492/2019 “*Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R. 689/2016*”;
- la D.G.R.n.380/2020 “*Legge regionale 29 maggio 2017 n. 9 - art. 5 Linee guida regionali in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane. Approvazione.*”

CONSIDERATO che:

- l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente: “*la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale*”;
- l’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 definisce soggetti competenti in materia ambientale: “*le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale*”;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale di questo Ufficio n°2207 del 15/07/2010 è stata rilasciata l’

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque assimilate alle domestiche di risulta dal processo di depurazione a servizio della struttura "Villa Diamante". Ditta "L.C.D. - S.R.L." ubicata in Loc.Carpinelli, del comune di Avigliano;

- con determinazione dirigenziale di questo Ufficio n°1691 del 20/01/2015 è stata **rinnovata** l'Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque assimilate alle domestiche di risulta dal processo di depurazione a servizio della struttura "Villa Diamante". Ditta "L.C.D. - S.R.L." ubicata in Loc.Carpinelli, del comune di Avigliano;
- in data 05/03/2018, la ditta "L.C.D. SRL" ha presentato, tramite il SUAP di Avigliano in delega alla CCIAA di PZ, con istanza acquisita al protocollo dell'Ente ai nn. 8267-8269-8273, la richiesta di rinnovo in AUA per lo stabilimento di cui all'oggetto ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo di cui al D.P.R. n.59/2013, art. 3, comma1, lettera a);
- in data 28/11/2019 quest'Ufficio con nota prot. n. 41893, ha trasmesso alla ditta L.C.D. SRL, tramite il Suap competente, una richiesta di integrazioni;
- la ditta "L.C.D. SRL" con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.42889 del 05/12/2019, ha presentato, tramite il SUAP di Avigliano in delega alla CCIAA di PZ, una richiesta di proroga data la complessità della documentazione richiesta da questo Ufficio;
- in data 23/03/2020 quest'Ufficio con nota prot. n. 9080, ha sollecitato la ditta L.C.D. SRL, a trasmettere le integrazioni precedentemente richieste;
- in data 16/06/2020 quest'Ufficio con nota prot. n. 16814, ha trasmesso alla ditta L.C.D. SRL, la comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90;
- la ditta "L.C.D. SRL" con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.17343 del 19/06/2020, ha presentato, tramite il SUAP di Avigliano in delega alla CCIAA di PZ,una richiesta di proroga (per cause impreviste ed imprevedibili) di quattro mesi necessari per produrre le integrazioni richieste da questo Ufficio;
- in data 27/07/2020 quest'Ufficio con nota prot. n. 21395, ha concesso alla ditta L.C.D. SRL, una proroga di 60 giorni , per la presentazione delle integrazioni richieste;
- la ditta "L.C.D. SRL" con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.27515 del 28/09/2020, ha presentato, tramite il SUAP di Avigliano in delega alla CCIAA di PZ,una ulteriore richiesta di proroga necessaria a causa di impedimenti;
- in data 29/09/2020 quest'Ufficio con nota prot. n.27773 , ha concesso alla ditta la proroga sino al 17/10/2020 per trasmettere le integrazioni richieste;
- la ditta "L.C.D. SRL" in data 30/09/2020, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 27862, ha presentato, tramite il SUAP di Avigliano, le integrazioni richieste trasmettendo:
 - la comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 c.1 e al D.P. n. 47/2016;
 - le autoanalisi relativamente al campionamento effettuato il 21/09/2020 da cui risulta il rispetto dei limiti imposti con l'autorizzazione;
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione del rumore;
- in data 13/10/2020 quest'Ufficio con nota prot. n.29380 , ha richiesto alla ditta una planimetria aggiornata riportante la condotta di scarico;
- la ditta "L.C.D. SRL" in data 19/10/2020, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30098, ha presentato, tramite il SUAP di Avigliano:
 - la planimetria richiesta che riporta il tracciato della condotta di scarico dal depuratore al corpo idrico recettore



-  Ubicazione depuratore
-  Condotta di scarico, autorizzata dal Comune di Avigliano (vedasi foto allegate)
-  Punto di scarico (vedasi foto allegate)
-  Vallone Vallebona

- l'autorizzazione del Comune di Avigliano per il posizionamento della condotta di scarico all'interno dei canali di proprietà del Comune di Avigliano rilasciata dal Settore Assetto del Territorio, Urbanistica e LL.PP: con provvedimento n. 8722 del 25/07/2013;
- la ditta "L.C.D. SRL" con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 30583 del 22/10/2020 ha aggiornato la comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 c.1 e al D.P. n. 47/2016;

RICHIAMATI i contenuti della relazione istruttoria (prot. n. 30656 del 22/10/2020) predisposta dal funzionario competente, di seguito sintetizzati:

- la ditta "L.C.D. SRL" di Summa Leonardo Vito Antonio, presso la struttura denominata "Villa Diamante" ubicata in Loc. Carpinelli, del comune di Avigliano esercita l'attività alberghiera, ricettiva e ristorazione;

- è presente n.1 scarico recapitante in corpo idrico superficiale Torrente Vallebona. Nella rete afferente allo scarico non confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti. In sintesi, dagli elaborati si desume che lo scarico è caratterizzato dai seguenti dati:
 - ✓ i reflui confluiscono in un impianto di trattamento di tipo biologico ad ossidazione totale (Allegato 1). Attraverso una rete fognaria dedicata e le acque depurate vengono scaricate nel corpo idrico superficiale Torrente Vallebona.
 - ✓ dalla relazione tecnica trasmessa si evince che
“L'impianto di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi ed è stato dimensionato per i seguenti dati base di progettazione:

Per la struttura in esame si è scelto di adottare un carico idraulico pari a 50 l/ab*d con un corrispondente carico organico di 15 g/ab*d.

2.1.1 Caratteristiche quantitative delle portate

Abitanti equivalenti	ab	n°	700
Dotazione idrica	Di	m ³ /ab*d	0,05
Coefficiente di afflusso	C _{aff}		0,8
Portata media nera	Q _m	m ³ /h	1,17

2.1.2 Caratteristiche quantitative del carico inquinante

BOD civile	g/ab*d	15
Azoto totale come N	g/ab*d	5
Fosforo totale come P	g/ab*d	1
Solidi Sospesi	g/ab*d	30

grandezza	Simbolo	unità	valore
portata giornaliera	Q	m ³ /d	28,0
portata media	Q _m	m ³ /h	1,2
portata massima	Q _{max}	m ³ /h	1,8
carico organico in ingresso	C _{o,i}	KgBOD ₅ /d	10,5
concentrazione organica in ingresso	C _{BOD5,i}	mg/l	375,0
carico azotato in ingresso	C _{N,i}	KgNH ₄ -N/d	3,5
concentrazione di azoto in ingresso	C _{N,i}	mg/l	125,0

dall'indicazione del carico organico in ingresso risulta che l'impianto – seppur dimensionato per un'utenza di circa 700 persone – ha una potenzialità di **175 A.E.**

Il ciclo di depurazione previsto è il seguente:

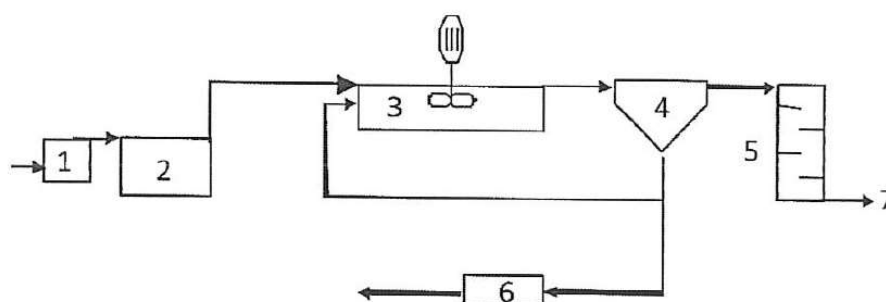
Linea acque

- presa e sfioro
- grigliatura a cestello
- ossidazione, nitrificazione in simultanea
- sedimentazione finale
- disinfezione

Linea fanghi

- Sedimentazione
- Stabilizzazione

Nella figura è riportato lo schema di principio dell'impianto.



1	Grigliatura
2	Equalizzazione
3	Ossidazione-Nitrificazione
4	Sedimentazione secondaria
5	Disinfezione
6	Stabilizzazione fanghi
7	Scarico

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma ,1 lettera a) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico di acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dallo stabilimento;
- prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art.4 commi 1 e 2, D.P.R. 227/2011);
- prende atto della comunicazione preventiva di cui all'art. 272 c.1 del D.Lgs n. 152/06 e al D.P. n.47/2016 della Provincia di Potenza, **Allegato 1 lett.e)** “cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie”, **Allegato 1 lett.p)** “Impianti di trattamento acque, escluse le linee di trattamento fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)” **Allegato 1 lett.p-bis)** “Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo

chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti”.

CONSIDERATO che

- vengono fatte salve le considerazioni già riportate nelle precedenti autorizzazioni allo scarico rilasciate con Determinazione Dirigenziale n°2207 del 15/07/2010 e n°1691 del 20/01/2015;
- il corpo recettore è il Torrente Vallebona;
- le autoanalisi trasmesse dalla ditta – in ultimo quelle acquisite al protocollo n. 27862 del 30/09/2020 e n. 18458 del 30/06/2020 relative rispettivamente al campionamento effettuato il 21/09/2020 ed ai campionamenti effettuati il 18/06/2020 e il 06/03/2020 – confermano il rispetto dei limiti della Tabella 3, ‘scarico in acque superficiali’, dell’allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. così come imposto dall’autorizzazione;
- dagli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;
- degli artt. 124, 272 c.1 del D. Lgs 152/2006 e smi;
- dell'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

ADOPTA la AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore della ditta “L.C.D. SRL” di Summa Leonardo Vito Antonio per lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dalla struttura ricettiva “Villa Diamante” ubicata in Loc. Carpinelli, del comune di Avigliano, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera a): “autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; con riferimento all’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle

acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche provenienti dalla struttura ricettiva;

- prende atto della comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con dichiarazione relativa al rispetto dei limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art.4 commi 1 e 2, D.P.R. 227/2011);
- prende atto, ai sensi della D.G.R. n. 492 del 23/07/2019, della comunicazione di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, Allegato IV alla Parte V, parte I, lettera e) p) e p-bis);

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell'igiene;
- in conformità alle **prescrizioni** di seguito riportate:

Prescrizioni relative allo scarico

1. l'autorizzazione **è relativa ad uno scarico di 175 Abitanti Equivalenti (A.E.)**; qualora il numero di A.E. che scaricano nei sistemi di depurazione dovesse aumentare dovrà essere presentata una nuova/modifica istanza di autorizzazione con le relative verifiche sulle caratteristiche degli impianti di depurazione e delle reti;
2. rispettare, per lo scarico dei reflui, i limiti della Tabella 3, 'scarico in acque superficiali', allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. il valore limite fissato per il parametro n. 50 (Escherichia Coli) è di 5.000 ufc/100 ml;
4. i valori limite di emissione non possono, in nessun caso, essere ottenuti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D. Lgs 152/06.

Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale

5. bisogna effettuare, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, almeno un controllo analitico ogni trimestre delle acque in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione relativamente ai parametri di cui Tabella 3, 'scarico in acque superficiali', allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06. Il campionamento, da eseguire secondo la metodologia disposta dall'APAT, dovrà essere effettuato dai tecnici del laboratorio che esegue le analisi;
6. così come previsto al punto 1.2 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità devono essere riferite ad un **campione medio composito prelevato nell'arco di tre ore**;
7. i risultati delle suddette autoanalisi devono essere inviati a questo Ufficio [entro Aprile (I trimestre), entro Luglio (II trimestre), entro Ottobre (III trimestre) ed entro Gennaio (VI trimestre)], evidenziando che la mancata presentazione nei termini richiesti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative;
8. inviare, almeno 7 giorni prima, comunicazione a quest'Ufficio e ad ARPAB (a mezzo fax o pec) della data di effettuazione delle autoanalisi per eventuale contraddittorio;
9. il gestore dovrà comunicare tempestivamente (anche a mezzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it) la presenza di anomalie e/o la totale o parziale interruzione nel funzionamento dell'impianto;

Prescrizioni relative alla gestione dell'impianto e dello scarico

10. la Ditta deve gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel Settore, in particolare della Parte III del D.lgs. 152/06 e secondo le migliori prassi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione, garantendo la necessaria presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato (sia in termini di ore impianto che di competenze tecniche) ed in grado di adottare tempestivamente le procedure di emergenza in caso di incidenti e/o anomalie;
11. garantire la corretta gestione e la costante manutenzione dei sistemi di collettamento, dei filtri, dei dreni, delle vasche, delle apparecchiature elettromeccaniche (compresa la taratura delle stesse), dell'impianto di depurazione nel suo complesso, della tubazione di scarico e dello scarico finale. I sistemi di misurazione presenti nell'impianto devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura; le operazioni effettuate devono essere riportate nel quaderno di manutenzione e gestione dell'impianto di cui al successivo punto 26;
12. bisogna effettuare quotidianamente gli opportuni controlli ai comparti di ossidazione e sedimentazione secondaria - al fine di verificare la concentrazione di fanghi presente in tali comparti - necessari per definire il ricircolo degli stessi e la frequenza di espurgo/allontanamento. Le operazioni di ricircolo ed espurgo dei fanghi dovranno garantire una adeguata concentrazione dei fanghi sia in ossidazione (per un corretto processo biologico) che nella sedimentazione secondaria (per un adeguato abbattimento dei solidi sospesi);
13. nel caso in cui lo scarso apporto del carico organico non consenta una buona crescita dei fanghi all'interno del comparto di ossidazione si dovrà provvedere tempestivamente all'inoculo dei fanghi e/o a qualsiasi altra operazione tecnica sull'impianto che consenta di mantenere degli adeguati rendimenti depurativi; tali operazioni dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione e gestione dell'impianto di cui al successivo punto 26;
14. garantire per i reflui in ingresso all'impianto gli opportuni trattamenti secondo lo schema di flusso riportato nelle premesse e nella documentazione tecnica allegata all'istanza;
15. inviare in testa all'impianto l'eventuale surnatante proveniente dalla stabilizzazione e disidratazione dei fanghi;
16. i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione devono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, individuando il relativo codice CER nella categoria 19.08 "*rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti*". La documentazione accertante l'avvenuto smaltimento (FIR e registri) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;
17. con riferimento al precedente punto [16] si rappresenta che i rifiuti prodotti dall'impianto (e quindi anche i fanghi) devono essere gestiti secondo le indicazioni di cui all'art. 183 c. 1 lett. bb) relative al deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione;
18. allacciare lo scarico alla pubblica fognatura non appena l'area sarà servita dalla stessa;
19. è necessario assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica, e che le portate scaricate saranno compatibili con la natura e lo stato del corpo recettore anche in occasione di eventi meteorici intensi, prevedendo, ove risulti necessario, interventi di manutenzione idraulica sullo stesso;

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

20. ai sensi dell'art. 101 c.3 del citato D.Lgs 152/06, i punti assunti a riferimento per il campionamento degli scarichi, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo. Il punto di campionamento dei reflui deve essere immediatamente a monte del punto di scarico; pertanto, la tubazione che convoglia i reflui dal pozzetto di campionamento al punto di scarico non deve presentare alcun tipo di immissione (naturale o antropica);

21. deve essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e delle emissioni, ai sensi del citato art. 101 D. Lgs. 152/06;
22. bisogna ottemperare a tutti gli obblighi di legge e munirsi di nulla-osta, visti, assensi, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati, comunque interessati facendo comunque salvi i diritti di terzi;
23. la Società deve interrompere lo scarico qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per l'ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo PEC: protocollo@pec.provinciapotenza.it) a quest'Ufficio; in particolare deve essere costantemente monitorate l'area dello scarico e la tubazione di scarico che attraversa la proprietà comunale. Tale scarico deve essere interrotto immediatamente in caso di instabilità del versante o di rotture della tubazione di scarico; in questo caso i reflui saranno stoccati nelle rispettive vasche e gestiti come rifiuti liquidi, evitando di inviarli al punto di scarico nel Torrente Vallebona;
24. i manufatti impiegati per i trattamenti ed i relativi sistemi di dispersione devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità; a tal proposito è necessario effettuare delle verifiche periodiche agli impianti di depurazione ed alle tubazioni di scarico per valutare la tenuta idraulica delle vasche, dei pozzetti e la perfetta efficienza delle tubazioni, delle giunzioni e dei collegamenti e verificare la quantità di fanghi depositati;
25. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Società deve essere in grado di sopperire alle conseguenti carenze di impianto ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e dare comunicazione agli Enti di controllo;
26. la Società deve predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali. In particolare la società dovrà compilare e tenere a disposizione del personale di vigilanza un quaderno di manutenzione e gestione degli impianti in cui annotare tutti gli interventi fatti sugli stessi, i controlli e le verifiche effettuate (sugli impianti e sulle tubazioni di scarico) i dosaggi degli eventuali reagenti e tutte le operazioni connesse con la gestione degli impianti e delle tubazioni di scarico nonché tutte le attività, i monitoraggi ed i controlli indicati nel presente provvedimento. Detto quaderno deve essere conservato presso l'impianto per almeno 5 anni dalla ultima annotazione;
27. bisogna consegnare, almeno ogni tre anni dalla data di emanazione del provvedimento, una relazione/report contenente gli esiti delle attività di autocontrollo, i monitoraggi e le manutenzioni effettuate, lo stato di funzionamento degli impianti e le eventuali modifiche ad esso apportate;
28. qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, ai processi di depurazione nonché agli impianti ed allo stabilimento nel suo complesso devono essere comunicate a questo Ufficio, con almeno 30 giorni di anticipo. Qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico o delle emissioni aventi caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

PRECISA CHE

- a) la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità **di anni quindici**, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore;
- b) l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;

- c) in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, quest'Ufficio provvederà ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06;
- d) il punto di scarico ha coordinate piane (nel sistema di riferimento **UTM 32 / ED50 / WGS84**): **E= 15,72758; N= 40,72645**; mentre l'impianto [lo stabilimento] ha coordinate piane **E= 15,72973 ; N= 40,72400**;
- e) le valutazioni effettuate dall'Ufficio sono relative alla sola compatibilità dei sistemi di depurazione e scarico dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (idraulica, paesaggistica, urbanistica, edilizia, sicurezza ecc.), né tali valutazioni riguardano la stabilità complessiva dell'area che restano di competenza di altri Enti/Amministrazioni;
- f) è demandata al competente Ufficio Comunale di **Avigliano** la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- g) in assenza della zonizzazione acustica comunale di cui alla L.n. 447/95 si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, validi per tutto il territorio nazionale secondo cui il limite diurno è 70dB(A) e notturno di 60 dB(A);
- h) in caso di superamento di detti limiti – ovvero di quelli che saranno successivamente definiti con la zonizzazione comunale - la Società deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori; a valle degli interventi bisogna procedere ad un monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;
- i) la presente autorizzazione si riferisce all'esercizio dell'impianto (attivazione dello scarico ed emissioni in atmosfera) così come descritto nel presente atto e non all'esecuzione delle opere. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici deputati, ai sensi delle norme vigenti;
- j) resta a carico della ditta ogni attività volta a valutare il livello di rischio territoriale a cui è sottoposto l'impianto e/o generato dalla presenza dello stesso e a mitigarne gli effetti in caso di calamità, inclusi gli eventi climatici estremi. A tal riguardo, ad esempio, si deve tener conto di quanto previsto dalle N.T.A. del P.A.I. dell' **AdB distrettuale dell'Appennino Meridionale (AdB Sele)** al fine di contenere il rischio idraulico ed attuare le relative misure di mitigazione (strutturale e/o non strutturale, attiva e/o passiva, ecc.) e le procedure di sicurezza aziendale nel caso di eventi meteorici eccezionali. La ditta dovrà inoltre prevedere e realizzare tutto quanto necessario per garantire, durante la normale gestione dell'impianto, la sicurezza dei lavoratori e, in generale, la pubblica e privata incolumità per fenomeni legati alla presenza dell'impianto sul territorio;
- k) la ditta dovrà, in accordo con il proprietario/gestore del corpo recettore in cui avviene lo scarico, mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnico-idraulici e provvedere alla costante manutenzione del punto di scarico nonché consentire il regolare deflusso delle acque lungo la condotta/canale, anche in occasione di eventi meteorici intensi. In particolare dovrà attuare un programma di manutenzione del canale di scolo in modo da migliorare la regimentazione idrica e prevenire possibili situazioni di pericolosità idraulica;
- l) le attività di cui ai precedenti punti j) e k) non rientrano nelle competenze di quest'Ufficio e (di conseguenza) nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e pertanto vengono inserite in questo paragrafo [precisazioni], proprio perché si tratta di adempimenti che la ditta deve svolgere ma che esulano dall'autorizzazione allo scarico poiché tale autorizzazione valuta esclusivamente gli aspetti ambientali;
- m) la Società deve comunicare:
 - ogni eventuale modifica gestionale o strutturale agli impianti dello stabilimento (relativi agli scarichi, agli impianti di depurazione, ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, ecc.). Qualora le modifiche siano tali da modificare condizioni qualitative e/o

quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di modifica/nuova autorizzazione;

- l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00, relativa al possesso dei requisiti soggettivi;

- n) in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;
- o) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze dei controlli;
- p) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e della tubazione drenate di scarico con particolare riferimento alla responsabilità per i danni che potranno derivare dallo sversamento dei reflui sul piano stradale o in aree instabili;
- q) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla Ditta **“L.C.D. SRL” di Summa Leonardo Vito Antonio.(PZ), per la struttura ricettiva “Villa Diamante” ubicata in Loc.Carpinelli, del comune di Avigliano (PZ)**, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- r) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- s) **il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;**
- t) **il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia di Potenza, all'A.R.P.A.B., all'A.S.P., al Comune di Avigliano, per i controlli di competenza di cui alle prescrizioni e alle precisazioni e alla ditta “L.C.D. SRL” ;**
- u) la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- v) per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- w) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

DISPONE

1. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Avigliano (indirizzo PEC: suap.pz@cert.camcom.it), al fine di notificarlo agli interessati;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento (*prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”*) al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione:
 - in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
 - all'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica (*prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del "Codice dell'Amministrazione Digitale"*) all'U.O.B. Sistema Informativo Territoriale.

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia

l'inesistenza di conflitti di interesse, in quanto non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente

ing. A. Santoro\

[firma digitale apposta nei termini di legge]

Allegato 1 – Planimetria dell'impianto di depurazione

